CAMERA DEI DEPUTATI N. 4537

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato VALITUTTI

Presentata l'8 novembre 1967

Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle università e istituti d'istruzione universitaria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 24 febbraio 1967, n. 62, istituendo nuove cattedre e nuovi posti di assistente di ruolo nelle università, ha altresì dettato su alcuni punti una nuova disciplina in tema di personale docente; e ha in particolare abrogato (articolo 22) le disposizioni che consentivano la nomina di assistenti volontari nelle università e negli istituti di istruzione universitaria. La stessa legge ha però disposto che per la durata di otto anni – e quindi fino a tutto l'anno accademico 1974-75 – gli attuali assistenti volontari possano essere riconfermati di anno in anno accademico, secondo le norme sin qui in uso. Ciò significa che le università potranno continuare ad avvalersi di un personale sperimentato, che presta la sua opera senza ricompensa e per pura dedizione al lavoro scientifico, una parte del quale accederà del resto via via ad altre e meno precarie posisioni in seno all'organizzazione della ricerca e dell'insegnamento.

Nella norma è peraltro implicito un congelamento tendenziale della situazione esistente all'atto della sua emanazione, che potrebbe in futuro per certi aspetti frustrarne gli intenti. È soprattutto da considerare il caso di trasferimenti, che sarebbero la conseguenza spesso inevitabile del passaggio ad altra materia, ad altra facoltà o ad altra università del docente ordinario o incaricato sotto la cui direzione l'assistente svolge la propria attività didattica e scientifica; o del fatto che un insegnamento facoltativo venga soppresso o sospeso o sostituito con altro affine dalla facoltà, nell'ambito dello statuto dell'università; od anche, infine, della mutata residenza o di nuovi indirizzi culturali dell'assistente medesimo.

In tutte queste ipotesi, che l'esperienza mostra non infrequenti, sia il giovane studioso sia l'università si troverebbero nell'alternativa o di interrompere prima del tempo un rapporto del quale verrebbero a mancare in tutto o in parte i presupposti, e primo fra essi il vincolo essenziale che lega un discepolo al proprio maestro; oppure di mantenere una posizione divenuta spesso meramente formale e artificiosa.

Per ovviare all'inconveniente, sembra miglior consiglio consentire per questi casi il trasferimento dell'assistente volontario ad altra cattedra o facoltà o sede universitaria, sempre che ne ricorrano i presupposti e che le autorità universitarie ne riconoscano la opportunità scientifica e didattica. Tale possibilità trova del resto già un riscontro nel vigente ordinamento accademico, e precisamente nelle norme che consentono la chiamata senza concorso a posti di assistente ordinario resisi disponibili, di coloro che già rivestivano tale posizione presso altra università o facoltà o cattedra, o anche semplicemente che siano risultati inclusi da non oltre due anni in una terna di concorso ad assistente ordinario per la stessa materia o materia affine.

Di qui l'opportunità della presente proposta di legge, che senza in nulla modificare nella sostanza il disposto della citata legge n. 62, mira semplicemente a meglio assicurare nel periodo transitorio il conseguimento dei suoi scopi, non precludendo del tutto una limitata circolazione del personale assistente volontario, e così assicurando una più fedele corrispondenza della sua distribuzione alle esigenze degli studi ed alla progressiva evoluzione dell'università.

Nello stesso tempo, la presente proposta di legge tende ad assicurare agli assistenti volontari che continueranno a prestare servizio nel periodo transitorio alcuni limitati vantaggi, di carattere non finanziario, ma tali da favorirne l'inserimento nelle altre categorie del personale docente universitario o in carriere conformi alla loro particolare qualificazione accademica. Essa si raccomanda tanto più alla vostra attenzione, in quanto per effetto di una serie di leggi recentemente approvate, e soprattutto della riforma generale attualmente in avanzata fase di esame, l'università italiana è sulle soglie di un complesso di trasformazioni e di un interno rinnovamento, al quale è augurabile che anche gli assistenti volontari siano messi in condizione di dare il miglior contributo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A partire dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge, e fino all'anno accademico 1974-75, è consentito il passaggio degli assistenti volontari di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62, ad altra cattedra all'interno della facoltà, o a cattedra affine di altra facoltà, o ad altra università o istituto d'istruzione universitaria, in quanto il trasferimento corrisponda a riconosciute esigenze scientifiche o didattiche.

ART. 2.

La nuova nomina è disposta dal rettore, su proposta del professore ordinario o incaricato sotto le direttive del quale l'assistente volontario dovrà svolgere la propria attività, e con l'assenso dell'interessato. Nel caso di trasferimento ad altra facoltà della stessa università è necessario il nulla-osta della facoltà di provenienza; nel caso di trasferimento ad altra università o istituto d'istruzione universitaria, è necessario il nulla-osta del rettore universitario o dell'istituto d'istruzione universitaria di provenienza.

ART. 3.

La deliberazione può essere adottata in qualsiasi tempo, ma ha effetto in ogni caso a partire dal primo giorno dell'anno accademico successivo. L'amministrazione universitaria provvede alla relativa annotazione nel fascicolo personale, nonché all'eventuale trasmissione del fascicolo all'amministrazione di altra università o istituto d'istruzione universitaria.

ART. 4.

Gli assistenti volontari in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono ammessi a partecipare, fino a due anni dalla cessazione dal servizio stesso per causa non disciplinare, ai concorsi a posti di ruolo di professore aggregato di cui all'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 585, purché il servizio stesso sia stato prestato per almeno tre anni e si riferisca ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso.

ART. 5.

La qualifica di assistente volontario deve essere espressamente considerata in sede di valutazione dei titoli dei concorsi a posti di assistente ordinario.

ART. 6.

Gli assistenti volontari che abbiano prestato effettivo e lodevole servizio per tutto il periodo dall'anno accademico 1967-68 all'anno accademico 1974-75 e che siano in possesso dell'abilitazione alla libera docenza potranno ottenere la nomina nei ruoli dei professori degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio della giunta della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, siano corrispondenti o affini a quelle che formano oggetto delle cattedre presso le quali hanno svolto la loro attività. Gli interessati dovranno presentare la domanda di nomina prima della cessazione dal servizio di assistenti.

Coloro che saranno assunti nei ruoli a norma del precedente comma conserveranno l'anzianità acquisita nel servizio di assistente volontario, limitatamente a un terzo dell'anzianità stessa e fino a un massimo di quattro anni.

ART. 7.

Gli assistenti volontari che abbiano prestato effettivo e lodevole servizio per tutto il periodo dall'anno accademico 1967-68 all'anno accademico 1974-75 e abbiano conseguito entro tale periodo l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma in materie attinenti all'esercizio professionale, possono ottenere, in qualsiasi momento a domanda, la

iscrizione nell'albo degli avvocati e nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, ancorché non abbiano esercitato un incarico di insegnamento per il tempo indicato nella lettera *e*) dell'articolo 30 e nella lettera *d*) dell'articolo 34 del citato regio decreto.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.